

Codice A1617A

D.D. 5 ottobre 2026, n. 718

Nomina di consulente tecnico di parte nel giudizio promosso dal Comune di omissis avanti il Tribunale di omissis.



ATTO DD 718/A1617A/2026

DEL 05/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Nomina di consulente tecnico di parte nel giudizio promosso dal Comune di *omissis* avanti il Tribunale di *omissis*.

Visto il ricorso avanti il Tribunale di *omissis*, I Sezione Civile, R.G.*omissis*, promosso dal Comune di *omissis* avverso il rigetto della domanda di pagamento del saldo del contributo e la successiva decadenza dal finanziamento;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 18-2226/2026 del 2 febbraio 2026, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, a costituirsi, a mezzo dell'Avv.*omissis*, nel suddetto giudizio;
- il provvedimento del 25 agosto 2026, con il quale il Tribunale di Torino ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente tecnico d'ufficio il dott. agronomo *omissis*;

Visto il verbale di giuramento dell'11 settembre 2026, con il quale il CTU ha dichiarato di accettare l'incarico conferitogli dal Tribunale, indicando quale giorno di inizio delle operazioni peritali il *omissis*, alle ore 11.00, presso i luoghi di causa, siti nel Comune di *omissis*;

Vista la ricerca di professionalità con la quale la Direzione Ambiente, Territorio e Energia della Regione Piemonte ha avviato, in data 25 settembre 2026, una ricognizione interna all'Ente per l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico di parte della Regione Piemonte relativamente all'accertamento tecnico disposto dal Tribunale di *omissis*, conclusasi con l'individuazione dei *omissis* per lo svolgimento dell'incarico di CTP, non oggetto di specifica remunerazione in quanto rientrante nei compiti e doveri d'ufficio;

Dato atto delle autorizzazioni del Direttore della Direzione *omissis* allegate alla manifestazione di interesse dei candidati sopraccitati;

Accertata l'assenza di conflitto di interessi tra i predetti *omissis* e la controparte in causa;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della questione, del quesito posto dal Giudice al CTU, della rilevanza degli interessi coinvolti e dell'urgenza di procedere all'indicazione dei

consulenti tecnici di parte, autorizzare l'avvocato incaricato della difesa della Regione, nel giudizio rubricato al n. *omissis* avanti il Tribunale di *omissis*, a nominare *omissis* quale consulenti tecnici di parte;

Dato atto che l'attività di CTP dei *omissis* non comporta oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014, recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la L.R. n. 7 dell'11 aprile 2001, recante "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L. n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.P.G.R. n. 9/R del 16 luglio 2021, recante "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 febbraio 2022, recante "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altre fonti normative, ovvero non espressamente autorizzati.;

determina

- di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa della Regione, nel giudizio rubricato al n. *omissis* avanti il Tribunale di *omissis* a nominare *omissis* quali consulenti tecnici di parte;
- di dare atto che l'attività espletata dai predetti dipendenti risulta ricompresa nei compiti e nei doveri d'ufficio dello stesso e che non comporta oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

